



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO**

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)

Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

titolo

Il sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo:

VISTO il D.P.R. 8 Novembre 1991, n. 435 *"Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 Agosto 2002, n. 218 *"Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera"*;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 in materia di *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali"*;

VISTO il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 298 in materia di *"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"*;

VISTO il Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66 in materia di *"Attuazione della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*, in particolare l'articolo 18;

VISTO il Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 in materia di *"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTA la circolare titolo *"Personale Marittimo"*, serie *"Tabelle di Armamento"* n. 001 datata 20 Ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ;

VISTI i Decreti n. 31/87 del 11/03/1987 e 46/95 del 12/04/1995 emanati dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tenutasi in data 23/11/2023 presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, con le Associazioni sindacali di categoria e i rappresentanti delle Cooperative dei Pescatori delle imprese di Pesca che operano nell'ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del vallo;

TABELLE MINIME
MOTOPESCA LFT < 24 MT

RITENUTO necessario, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative e delle direttive emanata in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rivedere le precedenti tabelle di armamento armonizzandole alle predette previsioni normative nonché garantire maggiori livelli di sicurezza per il lavoro a bordo delle unità da pesca;

VISTO l'articolo 317 del Codice della Navigazione e l'articolo 426 del relativo Regolamento di attuazione.

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza, sono approvate le tabelle minime di armamento per le unità da pesca autorizzate a svolgere le attività di pesca ed operanti nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo che, allegate alla presente Ordinanza, ne costituiscono parte integrante:

Articolo 2 (Applicazione)

Ai fini della presente ordinanza, si richiamano le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 26/01/2012 (*attrezzi di pesca*) e l'articolo 9 del D.P.R. 02 Ottobre 1968 n. 1639 (*tipi di pesca professionale*).

Le unità da pesca che attualmente si dovessero trovare in una situazione tabellare difforme a quanto previsto dalla presente Ordinanza, dovranno adeguare la propria composizione quali-quantitativa di equipaggio secondo le nuove tabelle minime di armamento entro 30 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza dandone contezza attraverso l'invio alla scrivente Autorità marittima di apposita nota attestante tale conformità.

Alle unità non armate conformemente alle tabelle minime di armamento di cui alla presente Ordinanza non saranno rilasciate le spedizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 181 del Codice della Navigazione.

In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 05 Giugno 1962, n. 616 ovvero, oltre i limiti di abilitazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 08 Novembre 1991, n. 435, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio dell'unità potrà essere rideterminata in relazione alla durata e tipologia del viaggio, alle caratteristiche tecniche dell'unità, tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'Ente Tecnico e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, incorreranno:

- per violazioni sulla sicurezza della navigazione nel reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie;
- per inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio: nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1221 del Codice della Navigazione;
- per altre tipologie di violazioni, a norma delle pertinenti leggi, in relazione alla fattispecie ricorrente.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento sostituisce i Decreti in premessa indicati emanati dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo (www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo);
- invio alle Associazioni di categoria e Cooperative di Pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Mazara del Vallo

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
RAFFAELE GIARDINA

In Data/On Date:
giovedì 30 novembre 2023 17:53:23



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Mazara del Vallo

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON SISTEMI A STRASCICO OPERANTI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MAZARA DEL VALLO

UNITA'	EQUIPAGGIO	QUALIFICHE	TITOLI PROFESSIONALI
M/pesca da 1 a 5 TSL	1/2 Marittimo	n° 1 Capobarca n° 1 Motorista ovvero n° 1 Capo barca/motorista se l'unità ha i comandi centralizzati e il capo barca è in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di Comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.	
M/pesca da oltre 5 fino a 10 TSL	2 Marittimi	n° 1 Capobarca n° 1 Motorista ovvero n° 1 Capo barca/motorista se l'unità ha i comandi centralizzati e il capo barca è in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di Comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. n° 1 Marò o Mozzo o Giovanotto di macchina	
M/pesca da oltre 10 fino a 35 TSL	3 Marittimi	n° 1 Capobarca n° 1 Direttore di Macchine n° 1 Marò o Mozzo o Giovanotto di macchina ovvero n° 1 Capo barca/motorista se l'unità ha i comandi centralizzati e il capo barca è in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di Comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. n° 1 Marò n. 1 Marò o Mozzo o Giovanotto di macchina	Conduttore per la pesca locale (fino a 25 tsl) entro i limiti del mare territoriale (art. 264 del Reg. Cod. Nav.) Marinaio Motorista entro i limiti della pesca locale (art. 274 del Reg. Cod. Nav.)
M/pesca da oltre 35 fino a 60 TSL	4 Marittimi	n° 1 Capobarca n° 1 Direttore di Macchine n° 1 Marò n° 1 Mozzo o Giovanotto di macchina ovvero n° 1 Capo barca/motorista se l'unità ha i comandi centralizzati e il capo barca è in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di Comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. n° 1 Marò n° 1 Giovanotto di macchina n° 1 Marò o Mozzo o Giovanotto di macchina	Capo Barca per la pesca costiera sino a 100 GT (art. 261 del Reg. Cod. Nav.) Motorista abilitato sino a 100 GT (art. 273 del Reg. Cod. Nav.)

M/pesca da oltre 60 TSL	6 Marittimi	n° 1 Capobarca n° 1 Direttore di Macchine n° 3 Marò n° 1 Mozzo o Giovannotto di macchina	Capo Barca per la pesca costiera sino a 100 GT ovvero Marinaio autorizzato alla pesca se superiore a 100 GT (artt. 261 e 257 del Reg. Cod. Nav.) Motorista abilitato sino a 100 GT ovvero Meccanico Navale di 2ª cl. se superiore a 100 GT (artt. 273 e 271 del Reg. C.N.)
----------------------------	------------------------------	---	--

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da Signed by:
RAFFAELE GIARDINA
In Date/On Date:
venerdì 9 febbraio 2024 09:36:20